



AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA S.p.A.  
SOCIETA' IN HOUSE PROVIDING

**aca** S.p.a.

Via Maestri del lavoro d'Italia, n. 81 - 65125 Pescara - tel 085 4178200  
fax 085 4156113 - Sito web: www.aca.pescara.it - P.IVA 01318460688

# DISMISSIONE DI FOSSE IMHOFF MEDIANTE REALIZZAZIONE DI CONDOTTE FOGNANTI A CADUTA E/O IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E/O IMPIANTI DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI TORRE DE' PASSERI

**PROGETTO ESECUTIVO**

**OTTOBRE 2022**

**CA-00-001** GENERALE - REGOLAMENTARI

**CAPITOLATO SPECIALE D'APALTO - PARTE 1**

CODICE: 046-017-18-E-00-GE-CA-00-001-14-00-241022

Revisione	Data	Riferimento revisione	Eseguito	Controllato	Approvato
0	10 / 2022	EMISSIONE	GCB	ACB	IRB



**SOCIETÀ ITALIANA SERVIZI**

ARCHITETTURA E INGEGNERIA

Viale B. Croce, 147 - 66100 CHIETI SCALO (CH) - Tel. 0871/563055 - Fax 0871/572588  
e-mail: amministrazione@sissrl.info / PEC: societaitalianaservizisrl@arubapec.it

DIRETTORI TECNICI:

Arch. Carmine BRANDI

Ing. Roberto BRANDI

PROGETTISTI:

Arch. Carmine BRANDI

Ing. Roberto BRANDI



CONSULENTI:

APPROVAZIONI

Responsabile unico del Procedimento



AZIENDA COMPrensoriaLE ACQUEDOTTISTICA S.p.A.  
SOCIETA' IN HOUSE PROVIDING

**ACA S.p.a.**

Via Maestri del lavoro d'Italia, n. 81 - 65125 Pescara - tel 085 4178200  
fax 085 4156113 - Sito web: [www.aca.pescara.it](http://www.aca.pescara.it) - P.IVA 01318460688

**DISMISSIONE DI FOSSE IMHOFF MEDIANTE REALIZZAZIONE  
DI CONDOTTE FOGNANTI A CADUTA E/O IMPIANTI DI  
SOLLEVAMENTO E/O IMPIANTI DI DEPURAZIONE NEL  
COMUNE DI TORRE DE' PASSERI**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE PRIMA**

		<i>euro</i>
a)	<i>Lavori a base d'asta</i>	<i>400.586,42</i>
b)	<i>Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza</i>	<i>53.023,63</i>
1)	<i>Totale appalto</i>	<i>453.610,05</i>
c)	<i>Somme a disposizione dell'amministrazione</i>	<i>166.389,95</i>
2)	<i>Totale progetto</i>	<i>620.000,00</i>

*Il Responsabile del Servizio*

*Il Responsabile Unico del  
Procedimento*

*Il progettista  
Società Italiana Servizi Srl  
Ing. Roberto Brandi*

# PARTE 1

## DEFINIZIONI ECONOMICHE, AMMINISTRATIVE E TECNICHE

### CAPO 1.1

### NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

#### Art. 1.1.1

#### OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la “**Dismissione di fosse imhoff mediante realizzazione di condotte fognanti a caduta e/o impianti di sollevamento e/o impianti di depurazione nel comune di Torre De' Passeri**”.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste che si rendono necessarie per consegnare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, dotato di tutte le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo e dai relativi allegati, relativamente anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

#### Art. 1.1.2

#### DESCRIZIONE DEI LAVORI

##### **Dismissioni imhoff Piano d'Orta e Buscesi:**

- realizzazione di un nuovo tratto di fogna a caduta per convogliare i reflui delle fosse imhoff di Piano d'Orta verso il nuovo impianto di sollevamento in c.da Buscesi, mediante:
  - scavo, lungo strada esistente, della larghezza variabile da 60 a 100 cm, compreso l'uso di protezioni per gli scavi profondi, e profondità variabile per mantenere sul fondo scavo la pendenza dell'1% (è prevista una profondità massima di circa 4,85 m), compreso il trasporto e conferimento a discarica del materiale di risulta;
  - fornitura e posa in opera di pozzetti di ispezione delle dimensioni interne di 80x80, altezza variabile e dello spessore delle pareti non inferiori a cm 15, compresi i chiusini in ghisa sferoidale classe D400;
  - fornitura di tubazioni in PVC strutturato Ø250 SN 8 posati in opera su letto di sabbia di 10 cm, compreso rinfilanco per la larghezza dello scavo e ricoprimento sempre con sabbia dello stesso spessore;
  - rinterro dello scavo fuori strada sarà eseguito con misto granulare stabilizzato opportunamente compattato a strati di 30 cm fino al piano di calpestio;
  - rinterro dello scavo su strada, fino al piano di posa della pavimentazione bituminosa, con misto granulare stabilizzato opportunamente compattato a strati di 30 cm;
  - fornitura e posa in opera di pavimentazione bitumata composta da 7 cm di binder per la larghezza dello scavo e da 3 cm di tappeto di usura per tutta la larghezza della strada e ripristino segnaletica stradale orizzontale.
- realizzazione di impianto di sollevamento in c.da Buscesi, mediante:
  - scavo della vasca di accumulo delle dimensioni di 3.00x3.00x3.00 m, compreso l'uso di protezioni per gli scavi profondi, nei pressi della fossa imhoff esistente, compreso il trasporto e conferimento a discarica del materiale di risulta non utilizzato nei rinterri;
  - fornitura e posa in opera di vasca di accumulo per l'impianto di sollevamento composta da pozzetto prefabbricato delle dimensioni interne di 2.00x2.00 ed altezza di 1.00 m con pareti dello spessore di cm 20, sormontata da due anelli di prolunga delle dimensioni interne di 2.00x2.00, con pareti dello spessore sempre di cm 20, ed altezza uno di 1.00 m e l'ultimo di 50 cm ed infine da un coperchio carrabile di 1^ categoria delle dimensioni di 2.40x2.40 m e spessore cm 25 predisposte con n. 2 aperture delle dimensioni di 60x60 cm, compresa la fornitura e posa in opera di uno strato di magrone sotto il pozzetto dello spessore di 10 cm, la sigillatura di tutti i giunti in modo da impedire la fuoriuscita dei liquidi e la fornitura e posa in opera di n. 2 chiusini in ghisa sferoidale classe D400;
  - fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato, destinato ad alloggiare gli organi di manovra, delle dimensioni di 120x120 cm con pareti dello spessore di cm 15 sormontato da coperchio carrabile di 1^ categoria delle dimensioni di 145x145 cm e spessore cm 20 predisposto con una apertura delle dimensioni di 60x60 cm, compreso il chiusino in ghisa sferoidale classe D400;

- rinterro dello scavo con parte del terreno di scavo opportunamente costipato;
  - fornitura di impianto di sollevamento composto da n. 2 elettropompe sommergibili con girante a vortice modello MP 3069 HT 256 della Ditta Flygt o similare o similare, 1 quadro elettrico di comando e protezione per n° 2 pompe in versione trifase 400 V - 3,50 Hz per avviamento diretto del tipo del tipo My-Connect Compact o similare, posto in armadio stradale in vetroresina a due vani per alloggiamento del quadro e del contatore ENEL;
  - realizzazione di linea di alimentazione dell'impianto di sollevamento, mediante scavo 40x60 cm, compreso il trasporto e conferimento a discarica del materiale di risulta, fornitura e posa in opera di cavidotto con tubazione corrugata Ø90 mm e cavo tipo FG7 OR 5x16 mmq, di lunghezza adeguata per giungere al punto di fornitura, e rinterro dello scavo con terreno di scavo previa protezione del cavidotto con letto di posa, rinfiacco e ricoprimento con sabbia per uno spessore totale di circa 20 cm, nonché n. 2 pozzetti cm con coperchio in ghisa;
  - fornitura e posa in opera di organi di manovra dell'impianto sollevamento composti da saracinesca con volantino DN 50 e valvola di ritegno DN 50 per ogni linea di uscita delle elettropompe, collettore di raccordo a "Y" delle due linee per formare una singola linea premente, compreso ogni raccorderia necessaria.
3. realizzazione di linea fognante dall'impianto di sollevamento in c.da Buscesi fino alla rete esistente lungo la Tiburtina Valeria, mediante:
- scavo, lungo strada esistente, della larghezza di 40 cm e profondità di 100 cm per la parte premente, mentre per la parte a caduta è prevista una larghezza di 60 cm ed altezza variabile per mantenere sul fondo scavo una pendenza non inferiore all'1%, compreso il trasporto e conferimento a discarica del materiale di risulta non utilizzato nei rinterri;
  - fornitura e posa in opera di pozzetti di ispezione delle dimensioni interne di 80x80, altezza variabile e dello spessore delle pareti non inferiori a cm 15, compresi i chiusini in ghisa sferoidale classe D400, posti a circa 50 m l'uno dall'altra, in corrispondenza dei giunti tra le bobine di tubazione premente ed a circa 35 m nel tratto di fogna a caduta;
  - fornitura di tubazioni in PEAD Ø75 PFA 16 posati in opera su letto di sabbia di 10 cm, compreso rinfiacco per la larghezza dello scavo e ricoprimento sempre con sabbia dello stesso spessore, per il tratto di fogna premente. Dall'impianto di sollevamento fino al pozzetto 6 la tubazione sarà posta al di sopra della conduttura a caduta proveniente dalle imhoff di Piano d'Orta;
  - fornitura di tubazioni in PVC strutturato Ø250 SN 8 posati in opera su letto di sabbia di 10 cm, compreso rinfiacco per la larghezza dello scavo e ricoprimento sempre con sabbia dello stesso spessore, per il tratto di fogna a caduta;
  - rinterro dello scavo su strada, fino al piano di posa della pavimentazione bituminosa, con misto granulare stabilizzato opportunamente compattato;
  - fornitura e posa in opera di pavimentazione bitumata composta da 7 cm di binder per la larghezza dello scavo e da 3 cm di tappeto di usura per una larghezza di 1 m e ripristino segnaletica stradale orizzontale.

**Dismissioni imhoff Cesare:**

1. realizzazione di impianto di sollevamento in c.da Cesare, mediante:
- scavo della vasca di accumulo delle dimensioni di 3.00x3.00x2.50 m, compreso l'uso di protezioni per gli scavi profondi, nei pressi della fossa imhoff esistente, compreso il trasporto e conferimento a discarica del materiale di risulta non utilizzato nei rinterri;
  - realizzazione di vasca di accumulo in c.a. in opera per l'impianto di sollevamento delle dimensioni interne di 2.00x2.00 ed altezza di 6.00 m, di cui circa 3.00 m interrati ed il resto fuori terra, per impedire l'interramento della vasca e garantirne l'ispezione in caso di esondazione del fiume Orta, con pareti dello spessore di cm 30, con fondazione e soletta di superiore dello spessore di 30 cm, predisposta con n. 2 aperture delle dimensioni di 60x60 cm sulla copertura, la fornitura e posa in opera di n. 2 chiusini in ghisa sferoidale classe D400, compresa la fornitura e posa in opera di uno strato di magrone sotto il pozzetto dello spessore di 10 cm;
  - realizzazione di pozzetto destinato ad alloggiare gli organi di manovra, con parete in comune con la vasca di accumulo, delle dimensioni interne di 130x130 cm con pareti, fondazione e soletta superiore dello spessore di 30 cm, predisposto con n. 1 apertura delle dimensioni di 60x60 cm sulla copertura, compreso il chiusino in ghisa sferoidale classe D400;
  - rinterro dello scavo con parte del terreno di scavo opportunamente costipato;
  - fornitura di impianto di sollevamento composto da n. 2 elettropompe sommergibili con girante a vortice modello MP 3069 HT 256 della Ditta Flygt o similare o similare, 1 quadro elettrico di comando e protezione per n° 2 pompe in versione trifase 400 V - 3,50 Hz per avviamento diretto del tipo del tipo My-Connect Compact o similare, posto in armadio stradale in vetroresina a due vani per alloggiamento del quadro e del contatore ENEL;

- realizzazione di linea di alimentazione dell'impianto di sollevamento, mediante scavo 40x60 cm, compreso il trasporto e conferimento a discarica del materiale di risulta, fornitura e posa in opera di cavidotto con tubazione corrugata Ø90 mm e cavo tipo FG7 OR 5x16 mmq, di lunghezza adeguata per giungere al punto di fornitura, e rinterro dello scavo con terreno di scavo previa protezione del cavidotto con letto di posa, rinfiacco e ricoprimento con sabbia per uno spessore totale di circa 20 cm, nonché n. 2 pozzetti cm con coperchio in ghisa;
  - fornitura e posa in opera di organi di manovra dell'impianto sollevamento composti da saracinesca con volantino DN 50 e valvola di ritegno DN 50 per ogni linea di uscita delle elettropompe, collettore di raccordo a "Y" delle due linee per formare una singola linea premente, compreso ogni raccorderia necessaria.
2. realizzazione di linea fognante premente dall'impianto di sollevamento in c.da Cesare fino al pozzetto n. 16 della linea di scarico che collega l'impianto di sollevamento in c.da Buscesi alla rete esistente lungo la Tiburtina Valeria, mediante:
- scavo, lungo strada esistente, della larghezza di 40 cm e profondità di 100 cm, compreso il trasporto e conferimento a discarica del materiale di risulta non utilizzato nei rinterri;
  - fornitura e posa in opera di pozzetti di ispezione, prima e dopo il ponte sul fiume Orta, delle dimensioni interne di 80x80 cm ed altezza di 100 cm e dello spessore delle pareti non inferiori a cm 15, compresi i chiusini in ghisa sferoidale classe D400;
  - fornitura di tubazioni in PEAD Ø75 PFA 16 posati in opera in parte su letto di sabbia di 10 cm, compreso rinfiacco per la larghezza dello scavo e ricoprimento sempre con sabbia dello stesso spessore, ed in parte staffati sul bordo del ponte sul fiume Orta;
  - rinterro dello scavo su strada, fino al piano di posa della pavimentazione bituminosa, con misto granulare stabilizzato opportunamente compattato;
  - fornitura e posa in opera di pavimentazione bitumata composta da 7 cm di binder per la larghezza dello scavo e da 3 cm di tappeto di usura per una larghezza di circa 4.40 m e ripristino segnaletica stradale orizzontale.

**Dismissioni imhoff Lucente ed uscita autostrada:**

1. realizzazione di impianto di sollevamento per dismettere la imhoff denominata Lucente, mediante:
- scavo di sbancamento per sagomatura della scarpata intorno al pozzetto di arrivo della fossa imhoff per ricavare la sede di posa della vasca di accumulo dell'impianto di sollevamento, compreso il trasporto e conferimento a discarica del materiale di risulta;
  - scavo della vasca di accumulo delle dimensioni di 3.00x3.00x4.00 m, compreso l'uso di protezioni per gli scavi profondi, nei pressi del pozzetto di arrivo della fossa imhoff esistente, compreso il trasporto e conferimento a discarica del materiale di risulta non utilizzato nei rinterri;
  - fornitura e posa in opera di vasca di accumulo per l'impianto di sollevamento composta da pozzetto prefabbricato delle dimensioni interne di 2.00x2.00 ed altezza di 1.00 m con pareti dello spessore di cm 20, sormontata da tre anelli di prolunga delle dimensioni interne di 2.00x2.00, con pareti dello spessore sempre di cm 20, ed altezza due di 1.00 m ed l'ultimo di 50 cm ed infine da un coperchio carrabile di 1<sup>a</sup> categoria delle dimensioni di 2.40x2.40 m e spessore cm 25 predisposte con n. 2 aperture delle dimensioni di 60x60 cm, compresa la fornitura e posa in opera di uno strato di magrone sotto il pozzetto dello spessore di 10 cm, la sigillatura di tutti i giunti in modo da impedire la fuoriuscita dei liquidi e la fornitura e posa in opera di n. 2 chiusini in ghisa sferoidale classe D400;
  - fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato, destinato ad alloggiare gli organi di manovra, delle dimensioni di 120x120 cm con pareti dello spessore di cm 15 sormontato da coperchio carrabile di 1<sup>a</sup> categoria delle dimensioni di 145x145 cm e spessore cm 20 predisposto con una apertura delle dimensioni di 60x60 cm, compreso il chiusino in ghisa sferoidale classe D400;
  - rinterro dello scavo con parte del terreno di scavo opportunamente costipato;
  - fornitura di impianto di sollevamento composto da n. 2 elettropompe sommergibili con girante a vortice modello MP 3069 HT 256 della Ditta Flygt o similare o similare, 1 quadro elettrico di comando e protezione per n° 2 pompe in versione trifase 400 V - 3,50 Hz per avviamento diretto del tipo del tipo My-Connect Compact o similare, posto in armadio stradale in vetroresina a due vani per alloggiamento del quadro e del contatore ENEL;
  - realizzazione di linea di alimentazione dell'impianto di sollevamento, mediante scavo 40x60 cm, compreso il trasporto e conferimento a discarica del materiale di risulta, fornitura e posa in opera di cavidotto con tubazione corrugata Ø90 mm e cavo tipo FG7 OR 5x16 mmq, di lunghezza adeguata per giungere al punto di fornitura, e rinterro dello scavo con terreno di scavo previa protezione del cavidotto con letto di posa, rinfiacco e ricoprimento con sabbia per uno spessore totale di circa 20 cm, nonché n. 2 pozzetti cm con coperchio in ghisa;
  - fornitura e posa in opera di organi di manovra dell'impianto sollevamento composti da saracinesca con volantino DN 50 e valvola di ritegno DN 50 per ogni linea di uscita delle elettropompe, collettore

di raccordo a "Y" delle due linee per formare una singola linea premente, compreso ogni raccorderia necessaria.

2. realizzazione di linea fognante dall'impianto di sollevamento Lucente fino al nuovo impianto di sollevamento all'uscita dell'autostrada, mediante:

- scavo, lungo strada esistente, della larghezza di 40 cm e profondità di 100 cm per la parte premente, mentre per la parte a caduta è prevista una larghezza di 60 cm ed altezza variabile per mantenere sul fondo scavo una pendenza non inferiore all'1%, compreso il trasporto e conferimento a discarica del materiale di risulta non utilizzato nei rinterri;
- fornitura e posa in opera di pozzetti di ispezione delle dimensioni interne di 80x80, altezza variabile e dello spessore delle pareti non inferiori a cm 15, compresi i chiusini in ghisa sferoidale classe D400, posti a circa 50 m l'uno dall'altra;
- fornitura di tubazioni in PEAD Ø75 PFA 16 posati in opera su letto di sabbia di 10 cm, compreso rinfiacco per la larghezza dello scavo e ricoprimento sempre con sabbia dello stesso spessore, per il tratto di fogna premente;
- fornitura di tubazioni in PVC strutturato Ø250 SN 8 posati in opera su letto di sabbia di 10 cm, compreso rinfiacco per la larghezza dello scavo e ricoprimento sempre con sabbia dello stesso spessore, per il tratto di fogna a caduta;
- rinterro dello scavo fuori strada sarà eseguito con misto granulare stabilizzato opportunamente compattato a strati di 30 cm fino al piano di calpestio;
- rinterro dello scavo su strada, fino al piano di posa della pavimentazione bituminosa o della pavimentazione in betonella e di pregio, con misto granulare stabilizzato opportunamente compattato;
- fornitura e posa in opera di pavimentazione bitumata composta da 7 cm di binder per la larghezza dello scavo e da 3 cm di tappeto di usura per una larghezza di 1 m e ripristino segnaletica stradale orizzontale
- ripristino della pavimentazione in betonella e della pavimentazione di pregio, di fronte all'abazia di San Clemente, con materiali lavorazioni simili a quelli esistenti.

3. realizzazione di impianto di sollevamento per dismettere la imhoff all'uscita dell'autostrada, mediante:

- scavo della vasca di accumulo delle dimensioni di 3.00x3.00x4.80 m, compreso l'uso di protezioni per gli scavi profondi, nei pressi del pozzetto di arrivo della fossa imhoff esistente, nel punto di intercettazione della linea fognante affluente al pozzetto esistente, compreso il trasporto e conferimento a discarica del materiale di risulta non utilizzato nei rinterri;
- fornitura e posa in opera di vasca di accumulo per l'impianto di sollevamento composta da pozzetto prefabbricato delle dimensioni interne di 2.00x2.00 ed altezza di 1.00 m con pareti dello spessore di cm 20, sormontata da quattro anelli di prolunga delle dimensioni interne di 2.00x2.00, con pareti dello spessore sempre di cm 20, ed altezza tre di 1.00 m ed l'ultimo di 50 cm ed infine da un coperchio carrabile di 1^ categoria delle dimensioni di 2.40x2.40 m e spessore cm 25 predisposte con n. 2 aperture delle dimensioni di 60x60 cm, compresa la fornitura e posa in opera di uno strato di magrone sotto il pozzetto dello spessore di 10 cm, la sigillatura di tutti i giunti in modo da impedire la fuoriuscita dei liquidi e la fornitura e posa in opera di n. 2 chiusini in ghisa sferoidale classe D400;
- fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato, destinato ad alloggiare gli organi di manovra, delle dimensioni di 120x120 cm con pareti dello spessore di cm 15 sormontato da coperchio carrabile di 1^ categoria delle dimensioni di 145x145 cm e spessore cm 20 predisposto con una apertura delle dimensioni di 60x60 cm, compreso il chiusino in ghisa sferoidale classe D400;
- rinterro dello scavo con misto granulare stabilizzato opportunamente costipato per strati di 30 cm fino al piano di posa della pavimentazione bituminosa;
- fornitura e posa in opera di pavimentazione bitumata composta da 7 cm di binder per la larghezza dello scavo e da 3 cm di tappeto di usura per una larghezza di 1 m intorno alla vasca.
- fornitura di impianto di sollevamento composto da n. 2 elettropompe sommergibili con girante a vortice modello MP 3069 HT 256 della Ditta Flygt o similare o similare, 1 quadro elettrico di comando e protezione per n° 2 pompe in versione trifase 400 V - 3,50 Hz per avviamento diretto del tipo del tipo My-Connect Compact o similare, posto in armadio stradale in vetroresina a due vani per alloggiamento del quadro e del contatore ENEL;
- realizzazione di linea di alimentazione dell'impianto di sollevamento, mediante scavo 40x60 cm, compreso il trasporto e conferimento a discarica del materiale di risulta, fornitura e posa in opera di cavidotto con tubazione corrugata Ø90 mm e cavo tipo FG7 OR 5x16 mmq, di lunghezza adeguata per giungere al punto di fornitura, e rinterro dello scavo con terreno di scavo previa protezione del cavidotto con letto di posa, rinfiacco e ricoprimento con sabbia per uno spessore totale di circa 20 cm, nonché n. 2 pozzetti cm con coperchio in ghisa;

- fornitura e posa in opera di organi di manovra dell'impianto sollevamento composti da saracinesca con volantino DN 50 e valvola di ritegno DN 50 per ogni linea di uscita delle elettropompe, collettore di raccordo a "Y" delle due linee per formare una singola linea premente, compreso ogni raccorderia necessaria.
4. realizzazione di linea premente dall'impianto di sollevamento all'uscita dell'autostrada fino alla rete fognaria esistente, mediante:
- scavo, lungo strada e marciapiede esistente, della larghezza di 40 cm e profondità variabile, per poter utilizzare la predisposizione dell'attraversamento del ponte dell'autostrada, compreso il trasporto e conferimento a discarica del materiale di risulta non utilizzato nei rinterri;
  - fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione posto oltre il ponte dell'autostrada delle dimensioni interne di 80x80 cm, altezza 100 cm e dello spessore delle pareti di cm 15, compresi i chiusini in ghisa sferoidale classe D400;
  - fornitura di tubazioni in PEAD Ø75 PFA 16 posati in opera negli scavi su letto di sabbia di 10 cm, compreso rinfilanco per la larghezza dello scavo e ricoprimento sempre con sabbia dello stesso spessore, mentre sul ponte dell'autostrada saranno infilati nei cavidotti predisposti esistenti;
  - rinterro dello scavo su strada, fino al piano di posa della pavimentazione bituminosa, con misto granulare stabilizzato opportunamente compattato;
  - fornitura e posa in opera di pavimentazione bitumata composta da 7 cm di binder per la larghezza dello scavo e da 3 cm di tappeto di usura per una larghezza di 1 m e ripristino segnaletica stradale orizzontale.

#### **Art. 1.1.3 AMMONTARE DELL'APPALTO**

Il corrispettivo dell'appalto corrisponderà a quanto previsto dal relativo contratto e derivante dall'applicazione del ribasso offerto in sede di gara sull'importo del presente capitolato speciale, fatti salvi i connessi oneri speciali per la salute e la sicurezza fisica dei lavoratori che, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii., non saranno soggetti al ribasso medesimo.

Il presente appalto è dato nella forma a misura.

**Il valore stimato del lavoro, calcolato ai sensi dell'art.35 del Codice, è pari a € 453.610,05 (diconsi quattrocentocinquantatremilaseicentodieci/05 Euro), di cui:**

**- € 400.586,42 per lavori;**

**- € 53.023,63 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.**

TABELLA RIEPILOGATIVA	
ONERI TOTALI DI MANODOPERA INCLUSA =	<b>35.455,80 €</b>
ONERI TOTALI DI SICUREZZA INCLUSA =	12.201,09 €
<b>ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso) =</b>	<b>53.023,63 €</b>
<b>COSTO TOTALE (soggetto a ribasso) =</b>	<b>400.586,42 €</b>
<b>totale importo comprensivo della sicurezza speciale =</b>	<b>453.610,05 €</b>

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, ultimo cpv., del D. Lgs. n. 50/2016 il costo della manodopera individuato ai fini della determinazione dell'importo posto a base di gara, risulta indicato all'interno della documentazione progettuale ossia: 8,85 % dell'importo dell'appalto, pari ad € 35.455,80.

L'importo totale contrattuale corrisponderà all'importo risultante dall'offerta economica presentata dal concorrente che risulterà aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 32, comma 14 D.lgs. 50/2016 il contratto è stipulato in forma pubblico amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante.

#### **Art. 1.1.4 MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto è stipulato **"a misura"** ai sensi dell'articolo 43, commi 6, 7 e 9, del D.P.R. n. 207 del 2010.

L'importo del contratto, come determinato in seguito all'offerta dell'appaltatore, può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 D. Lgs. 50/2016 aggiornato dal D. Lgs. 56/2017 e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

#### **Art. 1.1.5**

### **CATEGORIE DEI LAVORI E QUALIFICAZIONE DELL'APPALTATORE ED ESECUTORE**

Ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformità all'allegato «A» al predetto Regolamento generale, ai fini del possesso dei requisiti di qualificazione, i lavori di cui trattasi sono riconducibili alle seguenti categorie:

- **"OG 6: ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE"**

L'affidatario dei sopra indicati lavori dovrà possedere i requisiti di qualificazione ai sensi dell'art.90 del D.P.R. 207/2010 o attestazione SOA in corso di validità in OG 6, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 207/1010.

#### **Art. 1.1.6**

### **INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

#### **Art. 1.1.7**

### **DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati, i seguenti elaborati di progetto:

<b>ELABORATI DESCRITTIVI</b>	
EE-00-001	ELENCO ELABORATI
RZ-00-001	RELAZIONE GENERALE
RZ-79-002	RELAZIONE GESTIONE MATERIE
RZ-28-003	RELAZIONE PAESAGGISTICA
PM-00-004	PIANO DI MANUTENZIONE
DO-84-005	AUTORIZZAZIONI, NULLA OSTA E PARERI
AP-00-001	ANALISI PREZZI UNITARI
EP-00-002	ELENCO PREZZI UNITARI
CM-00-003	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IM-00-004	CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA
IS-80-005	CALCOLO COSTO DELLA SICUREZZA DIRETTA

EP-81-006	ELENCO PREZZI UNITARI SICUREZZA SPECIALE
IS-81-007	CALCOLO COSTO DELLA SICUREZZA SPECIALE
QE-00-008	QUADRO ECONOMICO DI SPESA
CA-00-001	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE 1^
CA-00-002	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE 2^
CA-00-003	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE 3^
CT-00-004	SCHEMA DI CONTRATTO
SI-00-001	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
CP-00-002	CRONOPROGRAMMA
FM-00-003	FASCICOLO CON CARATTERISTICHE DELL'OPERA
<b>ELABORATI CARTOGRAFICI</b>	
CO-06-001	COROGRAFIA
SA-06-002	STRALCI AEROFOTOGRAMMETRICI
SP-06-003	STRALCI P.R.G.
SC-06-004	STRALCIO CATASTALE PIANO D'ORTA-BUSCESI-CESARE
SC-06-005	STRALCIO CATASTALE LUCENTE-USCITA AUTOSTRADA
VS-06-006	STRALCI SATELLITARI
SV-06-007	STRALCI PIANO PAESISTICO
<b>ELABORATI DI RILIEVO</b>	
PL-03-001	PLANIMETRIA RILIEVO PIANO D'ORTA-BUSCESI-CESARE
PQ-03-002	PIANO QUOTATO PIANO D'ORTA-BUSCESI-CESARE
LI-03-003	LIBRETTO MISURE PIANO D'ORTA-BUSCESI-CESARE
PF-03-004	PROFILO LONGITUDINALE PIANO D'ORTA-BUSCESI
PF-03-005	PROFILO LONGITUDINALE BUSCESI-RETE ESISTENTE
PF-03-006	PROFILO LONGITUDINALE CESARE-RETE ESISTENTE
PL-03-007	PLANIMETRIA RILIEVO LUCENTE-USCITA AUTOSTRADA-RETE ESISTENTE
PQ-03-008	PIANO QUOTATO LUCENTE-USCITA AUTOSTRADA-RETE ESISTENTE
LI-03-009	LIBRETTO MISURE LUCENTE-USCITA AUTOSTRADA-RETE ESISTENTE
PF-03-010	PROFILO LONGITUDINALE LUCENTE-USCITA AUTOSTRADA
PF-03-011	PROFILO LONGITUDINALE USCITA AUTOSTRADA-RETE ESISTENTE
DO-07-012	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
<b>ELABORATI DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA</b>	
PT-05-001	PARTICOLARI POZZETTI IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO CESARE
<b>ELABORATI DI PROGETTAZIONE STRUTTURALE</b>	
RZ-02-001	RELAZIONE GEOLOGICA
RZ-47-002	RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE E GEOTECNICA
PT-49-001	ARMATURA POZZETTI IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO CESARE
<b>ELABORATI DI PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA</b>	
PL-18-001	PLANIMETRIA PIANO D'ORTA-BUSCESI-CESARE
PF-18-002	PROFILO LONGITUDINALE PIANO D'ORTA-BUSCESI
PF-18-003	PROFILO LONGITUDINALE BUSCESI-RETE ESISTENTE
PF-18-004	PROFILO LONGITUDINALE CESARE-RETE ESISTENTE
PL-18-005	PLANIMETRIA LUCENTE-USCITA AUTOSTRADA-RETE ESISTENTE
PF-18-006	PROFILO LONGITUDINALE LUCENTE-USCITA AUTOSTRADA
PF-18-007	PROFILO LONGITUDINALE USCITA AUTOSTRADA-RETE ESISTENTE

Il progetto è stato redatto in conformità alle vigenti disposizioni legislative, di cui in particolare:

- il D. Lgs. N. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché i relativi Decreti attuativi e ogni altra normativa in materia di rifiuti;
- la normativa antimafia vigente;
- il D. Lgs. n. 50/2016 così come da ultimo modificato ed integrato, in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché le pertinenti Linee Guida dell'A.N.A.C..

**Art. 1.1.8**  
**DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI L'APPALTO**

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

In particolare, per il fatto di accettare l'esecuzione dei lavori sopra descritti, l'Appaltatore ammette e riconosce pienamente:

- di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, delle condizioni tutte del Capitolato speciale e delle condizioni locali;
- di aver preso visione delle opere esistenti;
- di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso;
- di aver attentamente vagliato tutte le circostanze generali di tempo, di luogo e contrattuali relative all'appalto stesso ed ogni e qualsiasi possibilità contingente che possa influire sull'esecuzione dell'opera;
- di aver giudicato, nell'effettuare l'offerta, nel loro complesso prezzi equi e remunerativi anche in considerazione degli elementi che influiscono sul costo dei materiali, sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti; l'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati a meno che tali nuovi elementi appartengono alla categoria delle cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile e non escluse da altre norme del presente capitolato;
- di aver tenuto conto degli obblighi relative alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori, nonché gli oneri di carico, trasporto, allontanamento, conferimento e smaltimento in discarica autorizzata o rottamazione dei materiali di risulta (l'appaltatore è il produttore del rifiuto);
- di aver la disponibilità dell'attrezzatura necessaria per l'esecuzione dei lavori e di quanto altro riportato nel presente capitolato speciale di appalto, al quale si fa riferimento.

**Art. 1.1.9**  
**FALLIMENTO DELL'APPALTATORE**

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

#### **Art. 1.1.10**

### **RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE**

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Decreto 19 aprile 2000, n. 145; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto

L'appaltatore deve altresì comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ai sensi di cui all'art. 3 del Decreto 19 aprile 2000, n. 145.

Se l'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza.

L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio o della persona di cui sopra, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

#### **Art. 1.1.11**

### **NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE**

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci dell'elenco prezzi unitari.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del Decreto 19 aprile 2000, n. 145.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali inerenti alla prestazione in oggetto utilizzati siano conformi alle normative vigenti.

#### **Art. 1.1.12**

### **CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI**

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

#### **Art. 1.1.13**

### **CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI**

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione.

Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore.

Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

E' facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare; il direttore dei lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione della Stazione Appaltante e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

#### **Art. 1.1.14 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto, è fissato in giorni **120 (centoventi)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo è tenuto conto delle ordinarie difficoltà del reperimento del materiale.

L'appaltatore dovrà comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. o PEC alla Direzione dei Lavori l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

In caso di ritardo rispetto al termine sopra indicato, sarà applicata, ai sensi dell'art. 113 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, una penale giornaliera nella misura dello 1 ‰ (dicesi uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al 10% dell'importo medesimo, da applicare in sede di emissione del primo ed unico stato di avanzamento dei lavori.

#### **Art. 1.1.15 PROROGHE**

Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 30 giorni prima della scadenza del termine.

In deroga a quanto precedentemente previsto, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 30 giorni alla scadenza del termine stabilito, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

La richiesta è presentata al direttore di lavori, il quale la trasmette tempestivamente alla Stazione Appaltante, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente alla Stazione Appaltante questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto della Stazione Appaltante entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; la Stazione Appaltante può prescindere dal parere del direttore dei lavori se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori se questo è difforme dalle conclusioni della Stazione Appaltante.

La mancata determinazione della Stazione Appaltante entro i termini citati precedentemente costituisce rigetto della richiesta.

**Art. 1.1.16**  
**SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI**

In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

Il verbale di sospensione deve contenere:

- a) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
- b) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire alla Stazione Appaltante entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; se la Stazione Appaltante non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione Appaltante. Se l'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 107 del Codice.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dalla Stazione Appaltante o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte della Stazione Appaltante.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione alla Stazione Appaltante, se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.

Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso alla Stazione Appaltante; esso è efficace dalla data della sua redazione.

Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione Appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Le disposizioni precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali.

**Art. 1.1.17**  
**SOSPENSIONI ORDINATE DALLA STAZIONE APPALTANTE**

La Stazione Appaltante può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

La Stazione Appaltante determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.

Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dalla Stazione Appaltante si applicano le disposizioni precedentemente specificate, anche in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

**Art. 1.1.18**  
**PENALI IN CASO DI RITARDO**

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo **1.0 per mille (uno per mille)** dell'importo contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui sopra, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi di quanto sopra predisposto;
- nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
- nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

L'importo complessivo delle penali determinate non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione della risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

**Art. 1.1.19**  
**PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE**

Ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del D.P.R. n. 207 del 2010, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa.

**Art. 1.1.20**  
**INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE**

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d'appalto;
- le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dalla Stazione Appaltante per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

#### **Art. 1.1.21**

### **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI**

L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore a 180 (centottanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi.

Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

#### **Art. 1.1.22**

### **CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI**

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono fatte secondo le disposizioni contenute nel presente capitolato e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso, per la valutazione dei lavori, si utilizzano le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere che non siano rispondenti ai disegni di progetto, nel caso in cui non siano stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per consegnare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della eventuale perizia di variante.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà fatta applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco dei prezzi unitari.

Gli oneri per la sicurezza sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al presente capitolato, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.

#### **Art. 1.1.23**

### **VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE' D'OPERA**

Non è previsto il pagamento di manufatti a piè d'opera.

#### **Art. 1.1.24**

### **ANTICIPAZIONE DEL PREZZO**

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016, sul valore del contratto di appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% (venti per cento) da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione

Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

#### **Art. 1.1.25 PAGAMENTI IN ACCONTO**

Le rate di acconto sono dovute tutte le volte in cui l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a **euro 80.000,00 (ottantamila/00)**.

A garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Se i lavori restano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque a lui non imputabili, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. L'importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

Ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della Legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 105, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 aggiornato dal D. Lgs. 56/2017, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:

- a) all'acquisizione d'ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della Stazione appaltante;
- b) qualora l'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
- c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- d) all'accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici). Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'articolo 1.10.3, comma 3.

#### **Art. 1.1.26 PAGAMENTI A SALDO**

Il conto finale dei lavori viene redatto entro 30 (TRENTA) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; esso viene sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale viene accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, e la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 5.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (QUINDICI) giorni. Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, insieme alle ritenute di cui all'articolo 1.5.2, comma 2, nulla ostando, viene pagata entro 90 giorni dall'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del D. Lgs. 267/2000.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.

Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

- a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
- b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

L'appaltatore e il Direttore dei Lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, ed improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

#### **Art. 1.1.27**

#### **RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO**

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori.

Trascorsi i termini di cui al contratto, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha la facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice Civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

#### **Art. 1.1.28**

#### **RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO**

Nel caso in cui il pagamento della rata di saldo sia effettuato in ritardo rispetto al termine stabilito, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

Se il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora

**Art. 1.1.29**  
**REVISIONE DEI PREZZI**

La revisione dei prezzi è disciplinata dall'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs 50/2016, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4.

**Art. 1.1.30**  
**CESSIONI DEL CONTRATTO E CESSIONI DEI CREDITI**

È fatto divieto all'impresa affidataria di cedere il contratto a qualsiasi titolo, a pena di nullità della cessione stessa.

L'inosservanza del divieto di cessione del contratto è motivo di risoluzione espressa del contratto stesso.

**Art. 1.1.31**  
**ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA**

Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

- una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
- una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
- i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi dell'articolo 53, comma 2;
- il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
- una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

Entro gli stessi termini di cui sopra, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti:

- del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008;
- del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
- l'accettazione del Documento di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.);
- il piano operativo di sicurezza (P.O.S.).

Gli adempimenti sopra citati devono essere assolti:

- dall'appaltatore, comunque organizzato in tutte le forme previste dalla normativa, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;

- dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 45, comma 2, lettere b) e c), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
- dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 48, comma 7, e 47, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
- da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 48 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
- da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
- dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

l'impresa affidataria comunica alla Stazione Appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

#### **Art. 1.1.32 NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE**

Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:

- ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
- a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XII, allo stesso decreto;
- a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
- ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni specificate nel capitolato.

L'appaltatore predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel capitolato.

#### **Art. 1.1.33 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA**

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione,

un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla Stazione Appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.

L'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

#### **Art. 1.1.34 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA**

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio.

Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il D.U.V.R.I. ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

#### **Art. 1.1.35 SUBAPPALTO**

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'affidatario del contratto esegue in tutto e in proprio le prestazioni comprese nel contratto.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, acquisendo la preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante.

L'affidatario inoltre è tenuto a comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Dovranno essere, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti.

I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

La stazione appaltante provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del Codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.

Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

#### **Art. 1.1.36 TERMINI PER IL COLLAUDO**

Il controllo tecnico e contabile dell'esecuzione dell'appalto è affidato al Direttore dei Lavori all'uopo nominato dalla committenza.

Ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016, il Certificato di collaudo sarà emesso, entro 90 giorni dalla data del Verbale di ultimazione delle prestazioni appaltate, previo accertamento dell'esecuzione delle prestazioni secondo quanto impartito dal capitolato.

La ditta consegnerà la documentazione di seguito descritta:

- Schede tecniche degli apparati installati con relative risposdenze alle normative vigenti (CEI, ecc);
- Certificazioni e dichiarazioni conformità;
- Documento di rispondenza, con quelli da progetto, dei valori luminosi a terra da progetto;
- Documentazione inerente ad ogni singolo apparato (istruzione di montaggio, manuale di uso e manutenzione, registrazioni delle regolazioni, parametri di controllo e qualsiasi altra informazione prevista).

#### **Art. 1.1.37 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d'appalto, al Regolamento Generale e al presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

- a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
- b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
- c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;
- d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
- e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
- f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti

dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

- h) la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altreditte;
- j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- k) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
- l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di DL e assistenza;
- n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- o) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
- p) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
- q) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
- r) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.
- s) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;
- t) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante;
- u) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
- v) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

- w) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
- x) l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
- y) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.

L'appaltatore è tenuto a seguire tutte le disposizioni emanate da tutti i soggetti diversi della Stazione Appaltante (Provincia, gestori di servizi, ecc.) in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile.

L'appaltatore è altresì obbligato:

- a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
- b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;
- c) a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato Speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.

L'appaltatore deve produrre alla DL un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

#### **Art. 1.1.38 OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE**

L'appaltatore è obbligato:

- a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se, invitato non si presenta;
- b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
- c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

- d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori;
- e) a consegnare al direttore lavori e alla Stazione appaltante entro 5 gg dalla firma del contratto l'elenco dei nominativi degli operai dipendenti dell'appaltatore, dei subappaltatori nonché dei subfornitori, che accedono nel cantiere per eseguire i lavori, e una copia del libro unico, in cui risulti l'appartenenza di tali soggetti all'impresa appaltatrice, subappaltatrice e/o subfornitrice; l'appaltatore è obbligato, altresì, a comunicare per iscritto al direttore lavori e alla Stazione appaltante ogni variazione in merito.

**Art. 1.1.39**  
**CUSTODIA DEL CANTIERE**

E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.

**Art. 1.1.40**  
**CARTELLO DI CANTIERE**

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

**Art. 1.1.41**  
**EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO**

Se il contratto è dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Tenendo in considerazione la deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, secondo quanto previsto dall' [art. 84, comma 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 aprile 2020, n. 27](#).

**Art. 1.1.42**  
**TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI**

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accessi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti.

L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi e per la richiesta di risoluzione

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

- per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contrattenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- i pagamenti di cui alla precedente devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati;
- i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi in precedenza, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato, deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

- la violazione delle prescrizioni precedenti costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010, nonché ai sensi del presente Capitolato speciale.

I soggetti che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontrattenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

#### **Art. 1.1.43 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE**

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali;
- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 Decreto 19 aprile 2000, n. 145.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

**Art. 1.1.44**  
**QUALITA' ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN GENERE**

I materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto devono corrispondere, come caratteristiche a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia ed in particolare a quanto esposto in dettaglio nell'allegato progetto nonché al presente capitolato speciale.

In mancanza di particolari prescrizioni i materiali devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono stati destinati; in ogni caso, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla direzione lavori, anche a seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.

Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, l'impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche valutate; i materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa.

In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie (dell'Unione Europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possono dare luogo a incertezza circa i requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori ha facoltà di ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.

Entro sessanta giorni dalla consegna dei lavori, o in caso di materiali o prodotti di particolare complessità, entro 60 giorni antecedenti il loro utilizzo, l'appaltatore presenta alla direzione dei lavori, per l'approvazione, la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc. previsti o necessari per dare finita in ogni sua parte l'opera oggetto dell'appalto.

L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l'appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

**Art. 1.1.45**  
**NORME GENERALI**

Tutti i materiali devono essere della migliore qualità, rispondenti alle norme del Regolamento (UE) n. 305/2011 sui prodotti da costruzione e corrispondere a quanto stabilito nel presente capitolo speciale; ove esso non prevede espressamente le caratteristiche per l'accettazione dei materiali a piè d'opera, o per le modalità di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno osservate le norme UNI, norme CEI, le norme CNR, le quali devono intendersi come requisiti minimi, al di sotto delle quali, e salvo accettazione, verrà applicata una adeguata riduzione del prezzo dell'elenco.

La Stazione Appaltante potrà richiedere la presentazione del campionario di quei materiali che riterrà opportuni e che l'appaltatore intende impiegare, prima che vengano approvvigionati in cantiere.

Rimane ben fissato che nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate l'unica responsabile rimane l'impresa, rimanendo del tutto estraneo l'ente appaltante e la direzione dei lavori da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.

I lavori verranno eseguiti secondo le disposizioni che verranno impartite volta a volta dalla direzione dei lavori. Resta invece di esclusiva competenza dell'impresa la loro organizzazione per aumentare il rendimento della produzione lavorativa.

**Art. 1.1.46**  
**GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**

Ai sensi dell'articolo 103 comma 7 del Codice dei Contratti, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 17, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla

data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione Appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

- a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del Contratto, così distinta:
- partita 1) per le opere oggetto del Contratto: importo del Contratto stesso, al netto degli importi di cui alle partite 2) e 3),
  - partita 2) per le opere preesistenti: euro \_\_\_\_\_,
  - partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro \_\_\_\_\_;
- b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro \_\_\_\_\_.

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione Appaltante.

Le garanzie prestate dall'appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del Codice dei Contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

Prima dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio, l'appaltatore si obbliga a presentare una polizza assicurativa indennitaria decennale postuma nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'articolo 103, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e dell'articolo 126 del D.P.R. 207/10, con decorrenza dalla data emissione del predetto certificato e cessazione alla scadenza del decimo anno dalla stessa data. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi.

#### **Art. 1.1.47 CONTROVERSIE – FORO DI COMPETENZA**

Per tutte le controversie comunque dipendenti dal contratto d'appalto è competente il Foro di Chieti ed a tal fine l'Impresa appaltatrice elegge il proprio domicilio in Chieti.

In ogni caso, qualora l'appaltatore intenda formulare contestazioni sull'operato del Direttore dei Lavori o su circostanze inerenti l'andamento dell'appalto, dovrà iscrivere riserve sul primo atto di pertinenza della Direzione dei Lavori (es. stato di avanzamento contabile, verbale, etc.), ciò entro il termine di n. 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione dell'atto medesimo.

Entro i successivi n. 15 giorni naturali e consecutivi, il Direttore dei Lavori iscriverà nell'atto ove sono state formulate le riserve suddette le proprie controdeduzioni al riguardo.

Lo scioglimento delle riserve formulate dall'appaltatore compete al Responsabile del procedimento, entro n. 30 giorni naturali e consecutivi dall'iscrizione delle controdeduzioni da parte del Direttore dei Lavori.

È comunque escluso il ricorso a procedure di arbitrato.

Trovano invece applicazione le disposizioni di cui all'art. 206 del D. Lgs. n. 50/2016 ss. mm. ii. in materia di accordo bonario.

#### **Art. 1.1.48**

### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI RISERVATE**

Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo e-mail aziendale, ecc.) di propri dipendenti / collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa, conformemente alle proprie procedure interne, nonché per lo svolgimento degli adempimenti istituzionali e di legge, ivi compresa la gestione amministrativa e contabile, correlati al rapporto contrattuale, nell'ambito delle attività predisposte nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri.

Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative idonee per assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

A tale fine, titolari del trattamento sono l'Agenzia di Sviluppo, Azienda Speciale Camera di Commercio Chieti Pescara e l'Impresa stessa; il referente della presente procedura è individuato nel Responsabile Unico del Procedimento.

Le parti si impegnano a non fare dei dati personali e del relativo trattamento oggetto di comunicazione e diffusione al di fuori dei casi consentiti dal GDPR e dal rapporto contrattuale.

Ogni parte mantiene tutti i diritti di proprietà sulle Informazioni riservate.

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

Nello specifico, l'Appaltatore dovrà impiegare lo stesso grado di diligenza adottato per proteggere la riservatezza delle proprie Informazioni riservate, oltretutto limitare l'accesso alle Informazioni riservate ai soli dipendenti e consulenti che abbiano necessità di accedervi per scopi conformi al Contratto e che siano sottoposti a impegni di riservatezza che prevedano misure di tutela sostanzialmente non meno protettive di quelle previste nel presente Contratto.

L'Appaltatore può divulgare le Informazioni riservate se obbligato per legge, a condizione che fornisca un preavviso di tale divulgazione obbligatoria (nella misura consentita dalla legge).

L'obbligo di cui al presente articolo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

<b>DEFINIZIONI ECONOMICHE, AMMINISTRATIVE E TECNICHE</b>	<b>1</b>
CAPO 1.1	1
NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	1
Art. 1.1.1.....	1
OGGETTO DELL'APPALTO .....	1
Art. 1.1.2.....	1
DESCRIZIONE DEI LAVORI.....	1
Art. 1.1.3.....	5
AMMONTARE DELL'APPALTO .....	5
Art. 1.1.4.....	5
MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	5
Art. 1.1.5.....	6
CATEGORIE DEI LAVORI E QUALIFICAZIONE DELL'APPALTATORE ED ESECUTORE.....	6
Art. 1.1.6.....	6
INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO.....	6
Art. 1.1.7.....	6
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.....	6
Art. 1.1.8.....	8
DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI L'APPALTO.....	8
Art. 1.1.9.....	8
FALLIMENTO DELL'APPALTATORE.....	8
Art. 1.1.10.....	9
RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE.....	9
Art. 1.1.11.....	9
NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE.....	9
Art. 1.1.12.....	9
CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI .....	9
Art. 1.1.13.....	9
CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI.....	9
Art. 1.1.14.....	10
TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	10
Art. 1.1.15.....	10
PROROGHE.....	10
Art. 1.1.16.....	11
SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI .....	11
Art. 1.1.17.....	11
SOSPENSIONI ORDINATE DALLA STAZIONE APPALTANTE .....	11
Art. 1.1.18.....	12
PENALI IN CASO DI RITARDO.....	12
Art. 1.1.19.....	12
PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE.....	12
Art. 1.1.20.....	12
INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE .....	12
Art. 1.1.21.....	13
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI.....	13
Art. 1.1.22.....	13
CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI .....	13
Art. 1.1.23.....	13
VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE' D'OPERA .....	13
Art. 1.1.24.....	13
ANTICIPAZIONE DEL PREZZO.....	13
Art. 1.1.25.....	14
PAGAMENTI IN ACCONTO.....	14
Art. 1.1.26.....	14
PAGAMENTI A SALDO.....	14
Art. 1.1.27.....	15
RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO.....	15
Art. 1.1.28.....	15

RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO .....	15
Art. 1.1.29.....	16
REVISIONE DEI PREZZI.....	16
Art. 1.1.30.....	16
CESSIONI DEL CONTRATTO E CESSIONI DEI CREDITI .....	16
Art. 1.1.31.....	16
ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	16
Art. 1.1.32.....	17
NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE.....	17
Art. 1.1.33.....	17
PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA.....	17
Art. 1.1.34.....	18
OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA.....	18
Art. 1.1.35.....	18
SUBAPPALTO.....	18
Art. 1.1.36.....	19
TERMINI PER IL COLLAUDO .....	19
Art. 1.1.37.....	20
ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE .....	20
Art. 1.1.38.....	22
OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	22
Art. 1.1.39.....	23
CUSTODIA DEL CANTIERE.....	23
Art. 1.1.40.....	23
CARTELLO DI CANTIERE .....	23
Art. 1.1.41.....	23
EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO.....	23
Art. 1.1.42.....	23
TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI.....	23
Art. 1.1.43.....	24
SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE.....	24
Art. 1.1.44.....	25
QUALITA' ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN GENERE.....	25
Art. 1.1.45.....	25
NORME GENERALI .....	25
Art. 1.1.46.....	25
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE .....	25
Art. 1.1.47.....	26
CONTROVERSIE – FORO DI COMPETENZA.....	26
Art. 1.1.48.....	27
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI RISERVATE .....	27